

N.I. 60/2017

**Agli Associati Comufficio
Loro sedi**

Milano, 15 dicembre 2017

Oggetto: Stop graduale dal 1° gennaio 2018 ai sacchetti di plastica forniti come imballaggio per alimenti sfusi.

Facciamo seguito alla nota informativa n. 49/2017 sul tema in oggetto per farvi recapitare un ulteriore articolo di approfondimento.

“Recentemente nel Codice dell'Ambiente sono state introdotte nuove disposizioni che, in recepimento di normativa europea, disciplinano la commercializzazione dei sacchetti di plastica.

*In particolare sono state introdotte nel Codice disposizioni che confermano i divieti di circolazione degli shopper di plastica non riutilizzabili ed è stato introdotto lo stop graduale, **a partire dal 1° gennaio 2018**, dei sacchetti ultraleggeri richiesti a fini di igiene o forniti come imballaggio primario per alimenti sfusi (es. ortofrutta, pescheria, ecc.) che non rispettino i criteri di compostabilità.*

Di seguito una breve sintesi del nuovo quadro normativo.

La precedente disciplina relativa ai sacchetti di plastica, contenuta nella legge n. 269/2006 e nel decreto legge n. 2/2012, è stata abrogata e riproposta tal quale nel Codice ambientale (D.lgs. n.152/2006), nel titolo dedicato alla gestione degli imballaggi.

In particolare negli articoli di riferimento:

- 1) viene confermato il divieto di circolazione degli shopper di plastica non riutilizzabili inferiori ai seguenti spessori:
 - 200 micron di spessore per i sacchetti di plastica alimentari con maniglia esterna;
 - 100 micron per quelli a uso non alimentare sempre con maniglia esterna;
- 2) viene introdotto il divieto di cessione gratuita degli stessi (c.d. pricing);
- 3) viene, inoltre, confermata la libera circolazione (sempre a pagamento) per i sacchetti biodegradabili e compostabili ex norma Uni En 13423: 2002 e definito il quadro sanzionatorio. La competenza all'adozione delle sanzioni passa dalle CCIAA alle Province.

La principale novità introdotta è quella relativa alle borse per alimenti sfusi (es. sacchetti ortofrutta, pescheria, freschi, ecc.).

*Viene, infatti, stabilito lo stop graduale **a partire dal 1° gennaio 2018** ai sacchetti di plastica ultraleggeri sotto i 15 micron di spessore, richiesti a fini di igiene o forniti come imballaggio primario per alimenti sfusi (es. ortofrutta, pesce) che dovranno essere non solo compostabili secondo la norma UNI EN 13432, ma contenere anche una percentuale crescente di carbonio biobased (secondo lo standard UNI CEN/TS 16640): almeno il 40% dal 1 gennaio 2018, il 50% dal 1 gennaio 2020 e non inferiore al 60% da gennaio 2021. Anche questi sacchetti potranno essere ceduti esclusivamente a pagamento.*

Ulteriori novità riguardano:

- le informazioni che devono essere rese ai consumatori;
- l'apposizione di diciture identificative delle borse commercializzabili da parte dei produttori;
- gli obblighi di relazione alla Commissione europea circa l'utilizzo di borse di plastica;
- l'organizzazione di campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sull'impatto delle borse di plastica sull'ambiente.

Viste le novità di recente introduzione è importante ed opportuno che chi commercializza sacchetti di plastica si accerti della conformità degli stessi già al momento dell'acquisto.

In proposito, è stato predisposto da Confcommercio **un fac-simile di dichiarazione di conformità che potrà essere utilizzato dagli operatori interessati** per attestare che i sacchetti di plastica acquistati dai propri fornitori sono conformi a quanto disposto dalle norme tecniche". (Vedi allegato).

L'articolo ci è stato messo a disposizione dai colleghi di Confcommercio Trento.

Completiamo il tema con il suggerimento che formuliamo relativo alle modalità di indicazione delle operazioni sui documenti emessi:


"Poiché la nuova normativa non stabilisce particolari modalità di indicazione di tali operazioni sui documenti emessi, restano valide ed applicabili le norme che disciplinano, rispettivamente, i contenuti dello scontrino o della ricevuta fiscale, ovvero della fattura.

Così ad esempio, si ritiene che possa essere indicato "borsa in plastica leggera" (o ultraleggera), unitamente alla quantità, prezzo unitario e prezzo complessivo.

In particolare, per l'utilizzo dei misuratori fiscali, non è richiesta la totalizzazione di tali importi in uno specifico reparto; un'eventuale distinzione in tal senso risponde quindi esclusivamente ad esigenze gestionali, qualora l'esercente la ritenga opportuna".

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Fabrizio Venturini



All.: Fac-simile Dichiarazione di conformità dei sacchetti al quadro normativo vigente.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEI SACCHETTI AL QUADRO NORMATIVO VIGENTE

Rilasciata al committente dall'impresa fornitrice

Il sottoscritto.....
titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale).....
operante nel settore..... con sede in via
n. comune (prov.)..... tel.
part. IVA
iscritta nel registro delle imprese (D.P.R. 7/12/1995, n. 581)
della Camera C.I.A.A. di n.

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che lo stock di sacchetti monouso da asporto, acquistati in data
.....dalla società
è conforme a quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare e del Ministro dello Sviluppo economico del 18 marzo 2013.

Data

Il dichiarante
(timbro e firma)

.....